

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 29 del 19 dicembre 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Villanovaforru che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Guspini 19 dicembre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE
Dr. Stefano Boi



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Stefano Boi

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI.....	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
Previsioni di cassa	13
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023.....	15
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	18
La nota integrativa	19
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	24
A) ENTRATE	24
Entrate da fiscalità locale.....	24
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	26
Sanzioni amministrative da codice della strada	27
Proventi dei beni dell'ente.....	28
Proventi dei servizi pubblici	28
Nuovo canone patrimoniale (canone unico)	29
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	30
Spese di personale.....	30
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	31
Spese per acquisto beni e servizi	32
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	33
Fondo di riserva di competenza.....	35
Fondi per spese potenziali.....	36
Fondo di riserva di cassa.....	37

Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	37
ORGANISMI PARTECIPATI.....	39
SPESE IN CONTO CAPITALE	40
INDEBITAMENTO	42
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	44
CONCLUSIONI.....	46

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Stefano Boi, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 28 del 18.09.2018;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011;
- che è stato ricevuto in data 11/12/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 9/12/2020 con delibera n. 105 del 09/12/2020, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 09/12/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Villanovaforru registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 661 abitanti.

L'ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.

L'ente non è incorporante del processo di fusione per incorporazione.

L'ente non è terremotato.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Poiché il bilancio di previsione viene approvato prima dell'approvazione del rendiconto si farà riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. **6** del **30/04/2020** il rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. **7** in data **23/04/2020** si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	629.670,49
di cui:	
a) Fondi vincolati	169.660,07
b) Fondi accantonati	152.304,61
c) Fondi destinati ad investimento	203.127,34
d) Fondi liberi	104.578,47

Dalle comunicazioni ricevute (datate 9 dicembre 2020) non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020*
Disponibilità:	1.147.974,32	1.340.927,99	1.450.000,00
di cui cassa vincolata	462.790,75	706.104,54	753.878,54
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

* Poiché il bilancio di previsione verrà approvato entro il 31/12 il dato relativo al 2020 è riferito al dato presunto del fondo di cassa finale.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Ente non era in disavanzo nell'esercizio 2019.

In occasione del riaccertamento straordinario dei residui non è emersa alcuna quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	71.959,78	43.395,00	48.980,00	48.980,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	450.570,51	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	206.466,07	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.340.927,99	1.450.000,00	-	-
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	141.562,34	previsione di competenza previsione di cassa	341.977,95 451.065,24	339.781,00 481.343,34	339.781,00	339.781,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	14.008,50	previsione di competenza previsione di cassa	1.171.034,77 1.229.595,55	1.046.062,04 1.060.070,54	1.046.062,04	1.015.308,04
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	8.332,89	previsione di competenza previsione di cassa	87.159,98 98.872,61	80.650,00 88.982,89	80.650,00	80.650,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	44.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	513.298,79 558.598,79	83.660,00 127.660,00	83.660,00	83.660,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		- previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	-	-
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	6.292,95	previsione di competenza previsione di cassa	610.582,28 613.850,17	610.582,28 616.875,23	610.582,28	610.582,28
	TOTALE TITOLI	214.196,68	previsione di competenza previsione di cassa	2.724.053,77 2.951.982,36	2.160.735,32 2.374.932,00	2.160.735,32	2.129.981,32
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	214.196,68	previsione di competenza previsione di cassa	3.453.050,13 4.292.910,35	2.204.130,32 3.824.932,00	2.209.715,32	2.178.961,32

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI			
				ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	407.522,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.547.487,08 393.721,02 43.395,00 1.741.897,27	1.412.478,38 16.337,27 48.980,00 1.746.220,91	1.429.830,06 16.337,27 48.980,00 0,00	1.398.780,69 505,04 48.980,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	496.493,35	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.288.592,88 0,00 (0,00) 1.426.836,46	174.410,00 0,00 0,00 670.903,35	162.360,00 0,00 (0,00) 0,00	162.360,00 0,00 (0,00) 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.387,89 0,00 (0,00) 6.387,89	6.659,66 0,00 0,00 6.659,66	6.942,98 0,00 (0,00)	7.238,35 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18.946,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	610.582,28 (0,00) 627.888,89	610.582,28 0,00 0,00 629.528,95	610.582,28 0,00 (0,00)	610.582,28 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	922.962,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.453.050,13 43.395,00 3.803.010,51	2.204.130,32 393.721,02 48.980,00 3.053.312,87	2.209.715,32 16.337,27 48.980,00	2.178.961,32 505,04 48.980,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	922.962,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.453.050,13 43.395,00 3.803.010,51	2.204.130,32 393.721,02 48.980,00 3.053.312,87	2.209.715,32 16.337,27 48.980,00	2.178.961,32 505,04 48.980,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo o avanzo tecnico

L'ente non si trova nella situazione di disavanzo e/o avanzo tecnico.

Si ricorda che la situazione **di disavanzo tecnico** ricorre quando il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate. Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico, come previsto dal comma 13 dell'art.3 del D. Lgs 118/2011, quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio.

La situazione di avanzo tecnico si ha invece quando il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate. Tale differenza che può solo derivare dall'avanzo tecnico, come previsto dal comma 14 dell'art.3 del D.Lgs.118/2011, nella ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni re-imputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

Avanzo presunto

Il servizio Finanziario ha proceduto alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione 2021/2023 non risulta applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione 2020 presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione è stato inserito solo il FPV di parte corrente (stimato) in attesa di determinare il FPV di parte capitale.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	43.395,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	43.395,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	43.395,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA ANNO 2021	43.395,00
FPV di parte corrente applicato	43.395,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA ANNO 2021	48.980,00
FPV corrente:	48.980,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	48.980,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

L'organo di revisione ha verificato, che il Fpv di spesa dell'anno 2021 corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo (anno 2022).

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.450.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	481.343,84
2	Trasferimenti correnti	1.060.070,54
3	Entrate extratributarie	88.982,89
4	Entrate in conto capitale	127.660,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	616.875,00
TOTALE TITOLI		2.374.932,27
TOTALE GENERALE ENTRATE		3.824.932,27

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	1.746.220,91
2	Spese in conto capitale	670.903,35
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	6.659,66
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	629.528,95
TOTALE TITOLI		3.053.312,87
SALDO DI CASSA		771.619,13

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **devono partecipare** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata stimata per euro 753.878,54;

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				1.450.000,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	141.562,34	339.781,00	481.343,34	481.343,34
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	14.008,50	1.046.062,04	1.060.070,54	1.060.070,54
3	<i>Entrate extratributarie</i>	8.332,89	80.650,00	88.982,89	88.982,89
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	44.000,00	83.660,00	127.660,00	127.660,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-		0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-		0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-		0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	6.292,95	610.582,28	616.875,23	616.875,23
	TOTALE TITOLI	214.196,68	2.160.735,32	2.374.932,00	2.374.932,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	214.196,68	2.160.735,32	2.374.932,00	3.824.932,00

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	407.522,95	1.412.478,38	1.820.001,33	1.746.220,91
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	496.493,35	174.410,00	670.903,35	670.903,35
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>			0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		6.659,66	6.659,66	6.659,66
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>			0,00	0,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	18.946,67	610.582,28	629.528,95	629.528,95
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	922.962,97	2.204.130,32	3.127.093,29	3.053.312,87
	SALDO DI CASSA				771.619,13

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.450.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	43.395,00	48.980,00	48.980,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.466.493,04 -	1.466.493,04 -	1.435.739,04 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.412.478,38 49.980,00 15.000,00	1.429.830,06 49.980,00 15.000,00	1.398.780,69 49.980,00 15.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	13.250,00	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	6.659,66 - -	6.942,98 - -	7.238,35 - -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		77.500,00	78.700,00	78.700,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	- -	- -	- -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	- -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		62.500,00	63.700,00	63.700,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	83.660,00	83.660,00	83.660,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	174.410,00	162.360,00	162.360,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	13.250,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 62.500,00	- 63.700,00	- 63.700,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		62.500,00	63.700,00	63.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		62.500,00	63.700,00	63.700,00

La Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n 5 del 9 marzo 2020, ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Non si rilevano entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale.

L'importo di euro 15.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da proventi da concessioni cimiteriali

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Il Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis* , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui;
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

L'ente non ha fatto ricorso alla rinegoziazione di mutui e pertanto non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Si prende a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP.

Nella tabella le entrate sono valorizzate al netto del relativo FCDE.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Lotta evasione tributaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali	1.900,00	0,00	0,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
Oneri straordinari per risarcimento danni	500,00	500,00	500,00
Totale	2.400,00	500,00	500,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- non essendo prevista applicazione di avanzo di amministrazione presunto, la nota integrativa non riporta alcun elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- non avendo l'ente prestato garanzie principali o sussidiarie la nota integrativa non riporta l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- non avendo l'ente stipulato contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non sono riportati dati relativi agli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale **n. 27 del 26 novembre 2020**. Non essendo in possesso, all'atto del parere di cui sopra, dello schema di bilancio preventivo 2021/2023, si attesta in questa sede la coerenza, attendibilità e congruità del DUP con le previsioni del bilancio 2021/2023.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Con riferimento agli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio, si osserva:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, approvato con delibera di **Giunta Comunale n. 76 del 23/09/2020** è stato redatto conformemente

alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo .

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale **n. 27 del 26/11/2020**, in sede di analisi del DUP.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento, approvato con delibera di **Giunta Comunale n. 76 del 23/09/2020**, è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.* (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale con verbale **n. 27 del 26/11/2020**, in sede di analisi del DUP.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto, **G.C. n. 91 del 18/11/2020**, secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale con verbale n. **25 del 16/11/2020** ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni".

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98¹

Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2021/2023 art. 2 comma 594 L. 244/2007 risulta contenuto nel DUP, e pertanto è stato con lo stesso contestualmente approvato; Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale con verbale n. **27 del 26/11/2020**, in sede di analisi del DUP.

Si evidenzia che il documento in esame è stato abrogato dal DL 124/2019 convertito in legge il 17/12/2019, il comune ha comunque predisposto il piano che risulta approvato unitamente al DUP.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato adottato con delibera di G.C. n. **95 del 18/11/2020**.

Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere in sede di esame del DUP, con verbale n. **27 del 26/11/2020**.

¹ Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef (cap. 5/2)

Relativamente al 2021 l'ente ha previsto entrate relative all'Addizionale Comune all'Irpef pari a Euro 20.000,00.

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,5% (deliberazione del CC n. 40 del 09/12/2020).

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

Si ricorda che l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

<i>IUC</i>	Esercizio 2020 (prev defin.)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU - (cap. 5/1)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Per quanto concerne le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) le aliquote applicabili all'anno 2021 sono state confermate rispetto a quelle dell'anno 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 09/12/2020.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

<i>IUC</i>	Esercizio 2020 (prev defin.)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI - (cap.35/1)	53.000,00	53.281,00	53.281,00	53.281,00

Per la per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013 (TARI), l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 53.281,00 con un aumento di euro 281,00 rispetto alle previsioni definitive 2020.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente, per l'anno 2021, **non ha** approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018, ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013, il comune **non ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni.

Tra le componenti di costo **non è stata considerata** alcuna somma a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa **è stata fatta sulla base del criterio medio** - ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad **euro 0,00**.

Si evidenzia che in assenza di piano economico Finanziario aggiornato l'importo del gettito iscritto in bilancio e la relativa spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato quantificato sulla base delle tariffe elaborate con riferimento al piano finanziario economico approvato per l'anno 2020 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2020 e Deliberazione C.C. n. 25 del 29/09/2020;

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

Altri Tributi	Esercizio 2020 (prev. definitive)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICP (Cap. 20/1)	100,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP (Cap. 30/1)	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Diritti sulle pubbliche affssioni (Cap.55/1)	150,00	0,00	0,00	0,00

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro **1.750,00**, pertanto non sono state allocate, tra le entrate, le precedenti voci di entrata sostituite dal nuovo canone.

E' in fase di elaborazione il regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale e successivamente si procederà alla determinazione dei diritti e tariffe per l'anno 2021. La determinazione delle tariffe avverrà in modo tale da garantire invarianza di gettito rispetto ai tributi sostituiti - termine per l'approvazione attualmente prorogato al 31/01/2021;

Il Comune non ha istituito l'imposta di soggiorno

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni si riferiscono esclusivamente ai tributi di seguito indicati e subiscono le seguenti variazioni:

entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2019	Residuo 2019	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI/IMU (Cap. 5/4)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per le entrate di cui sopra non è stato calcolata alcuna quota di fondo crediti di dubbia esigibilità.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni (Cap 595/1)

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	641,80	0,00	641,80
2020 (Previs. definitiva)	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	4.000,00	0,00	4.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

E' in discussione nella legge di bilancio 2021 la stessa previsione anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

Non sono previsti proventi da sanzioni amministrative da codice della strada.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fitti attivi (cap. 335/1)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Percentuale fondo (%)	18,18%	18,18%	18,18%

La quantificazione del FCDE appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Mense scolastiche	4.000,00	15.500,00	25,81%
Musei e pinacoteche	0,00	12.500,00	0,00%
Impianti sportivi	300,00	4.000,00	7,50%

L'organo esecutivo con deliberazione n. 96 del 18/11/2020, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 13,44%.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda non è previsto nella spesa alcun fondo svalutazione crediti.

L'organo di revisione prende atto che l'ente non **ha** effettuato alcun adeguamento delle tariffe.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione entrate relative al nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 1.750,00, pertanto non sono state allocate, tra le entrate, le precedenti voci di entrata sostituite dal nuovo canone.

L'Ufficio finanziario sta predisponendo l'Apposito Regolamento Comunale per la disciplina del nuovo canone e per la determinazione delle relative tariffe, come previsto dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 816 e segg.

Nella determinazione delle tariffe e del relativo regolamento **si dovrà tenere conto** del gettito delle imposte e tasse sostituite **garantendo pari gettito** per il nuovo canone unico patrimoniale.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	378.971,01	406.082,16	410.877,16	410.877,16
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.549,20	28.860,00	29.650,00	29.650,00
103	Acquisto di beni e servizi	647.112,88	593.613,55	603.473,04	586.183,04
104	Trasferimenti correnti	361.498,55	247.254,00	248.354,00	234.840,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	4.033,81	3.762,04	3.478,72	3.183,35
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.326,21	39.626,21	39.626,21	39.626,21
110	Altre spese correnti	85.995,42	93.280,42	94.370,93	94.420,93
Totale		1.547.487,08	1.412.478,38	1.429.830,06	1.398.780,69

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad **€ 495.975,63**, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali.
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro **26.776,00**, come risultante dal piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione G.C. 91 del 18/11/2020

La spesa indicata comprende l'importo di € 11.125,30 nell'esercizio 2021, 2022 e 2023 a titolo di rinnovi contrattuali.

Si segnala che il D.L. n. 34/2019, con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020

dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
 3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
- Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia nella fascia di cui alla lettera a) di cui alla tabella n. 1 - popolazione da 0-1.000 (abitanti residenti al 31/12/2019 n. 661).

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con i dati 2018 è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	477.599,14	406.082,16	410.877,16	410.877,16
Spese macroaggregato 103	0,00	500,00	500,00	500,00
Irap macroaggregato 102	29.518,38	27.260,00	27.260,00	27.260,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00			
Altre spese: da specificare - RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	39.126,21	39.126,21	39.126,21
Altre spese: da specificare.....	0,00			
Altre spese: da specificare.....	0,00			
Totale spese di personale (A)	507.117,52	472.968,37	477.763,37	477.763,37
(-) Componenti escluse (B)	11.141,89	27.260,00	27.260,00	27.260,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	495.975,63	445.708,37	450.503,37	450.503,37
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa dell'anno 2008 che era pari a euro **495.975,63**.

Si precisa che nel macroaggregato n. 1 e n. 3 sono inclusi i costi per gli incentivi per funzioni tecniche art. 113, D.lgs. n. 50/2016 (oneri riflessi compresi) per € 12.380,00.

L'organo di revisione evidenzia che le componenti escluse sono relative alla sola IRAP.

Non è prevista spesa per assunzioni di personale a tempo determinato nel triennio 2021/2023.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previste nel bilancio di previsione **spese per incarichi di collaborazione autonoma** (art. 7 comma 6 – D.Lgs 165/2001).

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente (Regolamento uffici e servizi capo V).

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;

- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'ente no ha ridotto FCDE 2020/2021 (all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Non è stato previsto FCDE per entrate in conto Capitale

L'importo indicato nel prospetto del FCDE è uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Come previsto dall'art. 107 bis del DI 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'ente si avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

L'ente si è avvalso di tale facoltà e non ha utilizzato metodi di calcolo diversi.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	339.781,00	12.149,48	13.000,00	850,52	3,83%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.046.062,04			0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	80.650,00		2.000,00	2.000,00	2,48%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	83.660,00			0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE				0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.550.153,04	12.149,48	15.000,00	2.850,52	0,97%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.466.493,04	12.149,48	15.000,00	2.850,52	1,02%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	83.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	339.781,00	12.149,48	14.000,00	1.850,52	4,12%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.046.062,04			0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	80.650,00		2.000,00	2.000,00	2,48%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	83.660,00			0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE				0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.550.153,04	12.149,48	16.000,00	3.850,52	1,03%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.466.493,04	12.149,48	16.000,00	3.850,52	1,09%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	83.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	339.781,00	12.149,48	14.000,00	1.850,52	4,12%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.015.308,04			0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	80.650,00		2.000,00	2.000,00	2,48%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	83.660,00			0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE				0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.519.399,04	12.149,48	16.000,00	3.850,52	1,05%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.435.739,04	12.149,48	16.000,00	3.850,52	1,11%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 8.000,00 pari allo 0,57% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 8.090,51 pari allo 0,57% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 8.140,51 pari allo 0,58% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (la spesa deve essere compresa tra lo 0,3% e il 2% delle spese correnti) .

Si ricorda che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che risultano in bilancio (alla missione 20) i seguenti altri accantonamenti:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Fondo rischi passività potenziali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.800,42	1.800,42	1.800,42
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.800,42	9.800,42	9.800,42

Il fondo rischi passività potenziali è stato iscritto in bilancio, prudenzialmente, per Euro **8.000,00** in attesa di una ricognizione del **contenzioso in essere**

Lente non ha infatti provveduto ad alcuna ricognizione del contenzioso esistente e l'accantonamento diretto alla copertura delle passività potenziali si è basato su stime del responsabile del servizio non correlate ad alcuna ricognizione sulla situazione reale del contenzioso in essere.

Si raccomanda di procedere quanto prima ad una attenta ricognizione del contenzioso in essere al fine di verificare l'opportunità e la congruità dell'accantonamento effettuato.

Il fondo accantonamento per indennità fine mandato è stato regolarmente iscritto in bilancio.

Non ricorrendone la fattispecie, non risultano appostati in bilancio accantonamenti a copertura di perdite di organismi partecipati.

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2019)

FONDO	Anno 2019
Fondo rischi passività potenziali	31.000,00
Accantonamento oneri futuri	
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	4.517,87
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	19.000,00
TOTALE	54.517,87

Come evidenziato nella relazione al rendiconto 2019, con verbale n. 7 del 23/04/2020, il risultato di amministrazione 2019 presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro **31.000,00**. L'accantonamento è stato operato per fronteggiare eventuali passività potenziali derivanti sia dai contenziosi in essere che da altre cause non legate ai contenziosi.

La quantificazione del fondo è stata effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base di una stima prudenziale non legate ad una effettiva ricognizione dei contenziosi.

Nel risultato di amministrazione 2019, tra gli altri accantonamenti, è presente, inoltre, un accantonamento per Euro 19.000,00 stanziato a copertura di passività potenziali dovute ad un probabile contenzioso derivante da un lascito testamentario di un libretto postale cointestato e contestato dalla persona cointestataria del libretto stesso.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa (Euro 8.000,00) rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. Il Fondo risulta regolarmente costituito ed è superiore allo 0,2% delle spese finali di cassa.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- **se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12** dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio,
- **se, pur rispettando la riduzione del 10%**, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso

dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi),

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) **5 % degli stanziamenti** riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) **3 % degli stanziamenti** riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) **2 % degli stanziamenti** riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) **1 % degli stanziamenti** riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- **non ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- **ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Con riferimento all'obbligo di costituire nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 il **Fondo garanzia debiti commerciali** si precisa che al momento della predisposizione del presente parere, l'ufficio finanziario non avendo ancora tutti i dati necessari per la sua determinazione, anche ai fini di verificare l'eventuale obbligo di iscrizione, **non risulta appostato nessuno stanziamento.**

Si ricorda all'Ente di completare l'allineamento dei propri dati contabili con quelli presenti nella piattaforma al fine di verificare, entro il termine del 28/02/2021, l'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Si ricorda che la normativa sopra richiamata, prevede che con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021/2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Dalle informazioni raccolte dagli uffici dell'Ente tutti gli organismi partecipati, **tranne la Soc. Abbanoa Spa**, hanno approvato i bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2019.

Dalle informazioni raccolte dagli uffici dell'Ente, non sono presenti società partecipate dall'Ente che, nell'ultimo bilancio approvato, hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Accantonamento a copertura di perdite

Da quanto appreso dal responsabile dell'ufficio Finanziario non risultano comunicazioni da società partecipate, che evidenzino risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili, che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017 (**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2017**), alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente. Dalla operazione di revisione straordinaria non sono emerse partecipazioni da dismettere.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.lgs. 175/2016)

L'Ente dovrà provvedere, entro il 31.12.2020, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Si rammenta che l'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016.

Garanzie rilasciate

L'Ente no ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune non ha partecipazioni di controllo.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2021	2022	2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	83.660,00	83.660,00	83.660,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	174.410,00	162.360,00	162.360,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	13.250,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 62.500,00	- 63.700,00	- 63.700,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		62.500,00	63.700,00	63.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		62.500,00	63.700,00	63.700,00

Il saldo negativo di parte capitale viene finanziato, negli anni 2021/2023, con l'avanzo di parte corrente formatosi negli stessi anni.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti a esso assimilati.

INDEBITAMENTO

L'Ente non intende fare ricorso a nuovo indebitamento per il finanziamento delle spese in conto capitale.

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020*	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	109.669,61	103.792,42	97.665,20	91.277,31	84.617,65	77.674,67
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	5.877,19	6.127,22	6.387,89	6.659,66	6.942,98	7.238,35
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	103.792,42	97.665,20	91.277,31	84.617,65	77.674,67	70.436,32
Nr. Abitanti al 31/12	654	661	661	661	661	661
Debito medio per abitante	158,70	147,75	138,09	128,01	117,51	106,56

*I dati 2020 sono relativi alle previsioni definitive.

Per gli anni 2021, 2022 e 2023 non sono previsti prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale.

Nel triennio 2021/2023 non sono programmate rinegoziazioni di mutui.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	4.544,51	4.294,48	4.033,81	3.762,04	3.478,72	3.183,35
Quota capitale	5.877,19	6.127,22	6.387,89	6.659,66	6.942,98	7.238,35
Totale fine anno	10.421,70	10.421,70	10.421,70	10.421,70	10.421,70	10.421,70

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a Euro 10.424,11 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Interessi passivi	4.544,51	4.294,48	4.033,81	3.762,04	3.478,72	3.183,35
entrate correnti (anno n-2)	1.582.712,91	1.753.965,16	1.608.530,01	1.522.279,07	1.600.172,70	1.466.493,04
% su entrate correnti	0,29%	0,24%	0,25%	0,25%	0,22%	0,22%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

* le entrate correnti prese in considerazione si riferiscono alle previsioni definitive dell'anno 2020.

** le entrate correnti prese in considerazione si riferiscono alle previsioni dell'anno 2021.

Si segnala che il comma 557 della legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato.

Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'ente non prevede di effettuare ulteriori operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, legge n. 350/2003.

L'ente non ha prestato garanzie principali e/o sussidiarie pertanto non è stato necessario costituire alcun accantonamento.

L'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali (si raccomanda un'attenta ricognizione del contenzioso in essere);

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il D.U.P.S., il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi finanziamenti.

d) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'organo di revisione ricorda al Consiglio Comunale che deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica.

Si ricorda, inoltre, che l'organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art. 106 D.L. n. 34/2020) e Fondone-bis (art. 39 del D.L. n. 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (30 maggio 2021 in base alla bozza della Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere). Sul bilancio 2021/2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

Si dovrà, altresì, valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione invita l'Ente a porre la massima attenzione al rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione (entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato) **avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine**, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, **non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Si raccomanda all'Ente di effettuare, preliminarmente, un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio,;

esprime,

pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

Guspini 19/12/2019

L'ORGANO DI REVISIONE
Dr. Stefano Boi

